

APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

Libro V - Del lavoro Titolo II - Del lavoro nell'impresa

Art. 2105 Obbligo di fedeltà

Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.